

## ALLEGATO B

\*\*\*

### STATUTO

#### “ASSOCIAZIONE VITTORIO TISON - CULTURA E SOLIDARIETA' - ODV

##### **ART. 1 - Denominazione e sede**

Ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile e del D.Lgs n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. è costituita l'organizzazione di volontariato denominato “ASSOCIAZIONE VITTORIO TISON - CULTURA E SOLIDARIETA' - ODV, avente sede legale in Faenza, Via Agostino Tolosano n. 6/b.

La durata dell'associazione è illimitata; l'associazione può essere sciolta a norma del presente statuto.

##### **ART. 2 - Finalità**

L'associazione è un'organizzazione di volontariato, senza scopo di lucro, che persegue il fine della solidarietà nel settore dell'assistenza sanitaria e sociale nei confronti delle persone malate e dei loro familiari, in campo culturale e scientifico, sociale e civile.

##### **ART. 3 - Attività**

Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'associazione si propone di operare nell'ambito di progetti di ricerca, formazione, prevenzione ed assistenza nell'ambito dell'oncologia e delle discipline affini, in Italia e all'estero.

L'Associazione coopera con soggetti privati e pubblici per il perseguimento delle proprie finalità scientifiche, sociali, civili e culturali, di assistenza e solidarietà e svolge attività di collaborazione e sostegno con Enti e Istituzioni.

zioni senza scopo di lucro che operino nell' ambito dell'Oncologia e delle discipline affini.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite gratuitamente dai propri associati.

#### **ART. 4 – Patrimonio, risorse economiche e devoluzione**

L'associazione trae le proprie risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- 1) quote associative ed eventuali contributi volontari dei soci;
- 2) contributi dei privati, dello Stato, di Enti ed Istituzioni pubbliche, di organismi regionali, nazionale e internazionali;
- 3) introiti derivanti da raccolte pubbliche di fondi;
- 4) donazioni e lasciti testamentari;
- 5) rimborsi derivanti da convenzioni;
- 6) rendite di beni mobili, immobili e universalità di mobili pervenute all'Associazione a qualsiasi titolo.

E' fatto esplicito divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione. Gli eventuali avanzi di gestione devono esser reimpiegati esclusivamente per la realizzazione dei fini istituzionali dell'Associazione.

In caso di scioglimento dell'associazione la destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione del terzo settore previo parere favorevole del Registro Unico Nazionale di cui all'art. 45 del D.Lgs n. 117 del 03/08/2017 e s.m.i., sentito l'organo di controllo e fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

#### **Art. 5 - Volontari**

Tutti i soci sono tenuti a prestare prevalentemente la propria opera in qualità di volontario. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

#### **ART. 6 – Soci**

Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche che condividano le finalità dell'Organizzazione, siano mosse da spirito di solidarietà e che si impegnano a prestare in modo personale, spontaneo e gratuito la propria attività per il perseguimento delle finalità associative, senza scopo di lucro.

L'attività degli associati è svolta a titolo volontario gratuito.

Sono soci fondatori le persone fisiche che hanno costituito l'associazione.

Sono soci ordinari le persone fisiche che si impegnano a prestare la loro opera in modo spontaneo e gratuito per il perseguimento delle finalità associative.

L'ammissione di un aspirante socio viene proposta, previa presentazione di domanda scritta al Consiglio Direttivo, da parte di un socio attivo.

L'ammissione viene deliberata dal Consiglio Direttivo: il rifiuto di ammissione dovrà essere motivato e comunicato per iscritto al richiedente. Al momento della ammissione l'aspirante dichiara di accettare senza riserve lo Statuto, i Regolamenti ed i fini dell'associazione: l'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato in subordine al pagamento dell'annuale quota associativa e non può essere richiesta né accettata per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso, ovvero l'esclusione nei casi e nei modi previsti negli articoli successivi.

L'attività degli associati non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli associati possono solo essere rimborsate le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea degli associati. Ogni forma di rapporto economico con l'associazione derivante da lavoro autonomo o dipendente è incompatibile con la qualità di socio.

#### **ART. 7 – Perdita della qualità di socio**

I soci cessano di appartenere all'associazione per:

- dimissione volontaria unilaterale che dovrà essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo;

- morosità protrattasi per oltre un anno e tre mesi dalla scadenza del versamento, previo sollecito anche collettivo, della quota associativa;

- decesso: in tal caso il rapporto associativo non prosegue con gli eredi; questi non avranno diritto alla restituzione della quota associativa versata, ma solo agli eventuali crediti vantati dal socio defunto, il cui rimborso dovrà avvenire entro tre mesi dalla approvazione del bilancio dell'anno in cui si è verificato il decesso;

- indegnità, ossia per ripetuti comportamenti contrastanti con lo Statuto, contrari agli scopi ed allo spirito dell'associazione, o comportamenti pubblici contrari alla morale ed al diritto.

L'indegnità deve essere dichiarata e deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo. Contro tale delibera può essere fatto ricorso all'Assemblea degli associati che decide in via definitiva.

#### **ART. 8 – Diritti e doveri dei Soci**

Tutti i soci hanno pari diritti e doveri nei confronti dell'associazione dei soci verso gli altri soci ed all'esterno deve essere improntato a spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, probità e rigore morale.

Tutti i soci hanno diritto ad un solo voto ed hanno i diritti di elettorato attivo e passivo.

Tutti i soci hanno, inoltre, diritto:

- di essere informati periodicamente sull'attività posta in essere dall'associazione;

- di partecipare all'attività sociale;

- di recedere dall'associazione in qualsiasi momento con comunicazione scritta;

- di esercitare i controlli stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti interni;

- di consultare i libri sociali, i verbali dell'Assemblea nonché degli altri documenti in conformità alle disposizioni del nostro ordinamento giuridico.

I soci hanno l'obbligo di:

- rispettare le norme del presente Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi statutari;

- pagare la quota associativa. La quota non è frazionabile né è ripetibile in caso di recesso o perdita della qualità di socio;

- prestare l'attività preventivamente concordata con gli organi direttivi.

### **ART. 9 – Organi**

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di Controllo, nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs 117/17 ;
- Il Soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs 117/17 e s.m.i., il quale può coincidere con l'Organo di Controllo.

Le cariche sociali sono esercitate ad esclusivo titolo gratuito salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nei modi e nei termini stabiliti dall'Assemblea degli associati.

### **ART. 10 - Assemblea degli associati**

L'Assemblea è il massimo organo di rappresentanza dei soci dell'associa-

zione ed è costituita da tutti gli associati dal momento della loro iscrizione al libro soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed è da questi convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno e ogni qualvolta egli lo ritenga necessario o sia richiesto da almeno un decimo dei soci o da un terzo dei membri del Consiglio Direttivo.

In tali casi il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea straordinaria entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

La convocazione dell'Assemblea degli associati avverrà con preavviso di 15 giorni mediante affissione di avviso presso la sede o comunicazione informatica (via mail, sms o altro mezzo informatizzato) e/o con posta ordinaria contenente l'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione è reso pubblico nella Sede Sociale e deve contenere l'ordine del giorno.

Ciascun socio non può essere portatore di più di tre deleghe.

Le votazioni si effettuano per alzata di mano; per scrutinio segreto nei casi riguardanti persone, elezione e revoca del Consiglio Direttivo e del Revisore Legale dei Conti e nel caso ne sia fatta esplicita richiesta da almeno un terzo dei presenti.

Le deliberazioni verranno, a cura del Segretario, trascritte sul libro dei verbali delle riunioni dell'assemblea e tutti i soci potranno prenderne visione.

#### **ART. 11 - Assemblea ordinaria**

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti personalmente o per delega da

conferirsi ad altro socio.

In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti personalmente o per delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quanto previsto dal presente statuto per determinate deliberazioni.

#### **ART. 12 - Assemblea straordinaria**

In seduta straordinaria all'Assemblea spetta:

- 1) deliberare le modifiche allo Statuto;
- 2) deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sociale, nonché la nomina ed i poteri degli eventuali liquidatori.

La deliberazione di scioglimento dell'Associazione è valida, sia in prima che in seconda convocazione, se ottiene il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Le deliberazioni di modifica dello Statuto sono valide, sia in prima che in seconda convocazione, se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati.

#### **ART. 13 – Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli associati ed è composto da un minimo di cinque ad un massimo di tredici membri.

Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni sei mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti; in tal caso, la riunione deve avvenire entro venti giorni



dalla richiesta.

Le riunioni sono indette dal Presidente, con invito scritto, o via sms o posta elettronica, contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi al domicilio degli interessati almeno otto giorni prima dalle sedute ordinarie. In difetto di tali formalità il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le deliberazioni verranno, a cura del Segretario, trascritte sul libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e tutti i soci, a richiesta, potranno prenderne visione.

#### **ART 14 – Compiti del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo assume la direzione dell'associazione ed è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservati all'Assemblea degli associati.

In particolare, il Consiglio ha il compito di:

- 1) fissare le norme per il funzionamento dell'associazione, redigendo i necessari Regolamenti che dovranno essere approvati dall'Assemblea dei soci;
- 2) redigere i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea degli associati per l'approvazione;

- 3) predisporre il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo stabilite dall'Assemblea; promuovere e coordinare l'attività dei soci per il raggiungimento dei fini sociali;
- 4) determinare l'importo della quota associativa annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
- 5) gestire i fondi dell'Associazione;
- 6) eleggere al proprio interno il Presidente, il Vice – Presidente o più Vice – Presidenti, il Segretario dell'associazione e il Tesoriere;
- 7) nominare, eventualmente, un direttore;
- 8) accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- 9) deliberare in merito al venir meno della qualifica di socio;
- 10) ratificare, nella prima seduta successiva, gli eventuali provvedimenti d'urgenza presi dal Presidente in materia di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo;
- 11) deliberare in merito alla stipula di convenzioni con Enti Pubblici e privati;
- 12) decidere di associarsi ad altri Enti non Profit aventi le medesime finalità;
- 13) revocare il mandato del Presidente nei casi e nei modi previsti dall'art. 17;
- 14) Conferisce deleghe ai consiglieri.

#### **ART. 15 – Decadenza e cessazione dei Consiglieri**

L'assenza ingiustificata dei membri del Consiglio Direttivo per tre riunioni consecutive comporta la loro automatica decadenza. In caso di dimissioni, di decadenza o di cessazione dalla carica di uno dei componenti del Consi-

glio Direttivo, si provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di Consigliere risultato non eletto; ove non fosse possibile far ricorso ai candidati non eletti si provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei soci da convocarsi entro tre mesi. I Consiglieri nominati in sostituzione restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo e ciascuno dei suoi componenti può essere revocato dall'Assemblea straordinaria prima della fine del mandato con la maggioranza dei due terzi dei voti dei soci.

Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei consiglieri l'intero Consiglio si considera decaduto ed occorre far luogo alla sua integrale rielezione.

#### **ART. 16 - Presidente**

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Dura in carica tre anni ed è eleggibile per non più di 2 (due) mandati consecutivi; l'incarico può essere riconferito come disciplinato dall'art. 23.

Il Presidente ha la rappresentanza legale a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed in giudizio.

Spetta al Presidente:

1. convocare e presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
2. determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli associati;
3. curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
4. sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istitu-

zionali;

5. esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico.

6. assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'associazione sottoponendo gli stessi alla ratifica del consiglio Direttivo entro il termine improrogabile di 15 (quindici) giorni.

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente.

#### **ART. 17 – Decadenza del Presidente**

Il Presidente cessa dalla carica:

- alla scadenza del mandato;

- in caso di cessazione dalla carica o di dimissioni del Presidente questi viene sostituito dal Vice – Presidente più anziano per appartenenza all'associazione sino alla convocazione del primo Consiglio Direttivo che provvederà alla nomina del nuovo Presidente;

- in caso di revoca effettuata dal Consiglio Direttivo per essere venuto meno immotivatamente anche ad uno solo dei compiti previsti dal precedente articolo ovvero per indegnità, accertata e decretata dal Consiglio Direttivo in seduta plenaria con voto unanime di tutti i membri presenti personalmente. Contro tale decisione, il Presidente può ricorrere all'Assemblea degli associati, appositamente da egli stesso o dal vice Presidente convocata.

#### **ART. 18 - Segretario**

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

1. provvedere alla tenuta ed all'aggiornamento del Registro dei soci e dei volontari;
2. provvedere al disbrigo della corrispondenza ed alla redazione e conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
3. provvedere alla riscossione delle quote sociali e delle altre entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Presidente e del Consiglio Direttivo controfirmando con il Presidente ogni documento che comporta oneri finanziari;
4. inviare le convocazioni ai Soci per le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e per le altre attività Sociali;
5. custodire e conservare i libri dei Verbali degli Organi dell'Associazione, i Bilanci, la documentazione contabile, gli archivi sociali e quant'altro previsto dalla legislazione vigente in materia.

#### **ART. 19 – Tesoriere**

Il Tesoriere coadiuva il Segretario ed il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- 1) provvedere alla regolare e corretta gestione contabile;
- 2) preparare una situazione periodica dei conti;
- 3) coadiuvare il Consiglio Direttivo nella preparazione e presentazione del Bilancio consuntivo e del Bilancio preventivo;
- 4) provvedere alla tenuta dei libri contabili e dei registri dell'associazione;
- 5) provvedere all'amministrazione del patrimonio sociale.

#### **ART. – 20 Direttore**

Il Consiglio Direttivo può nominare un Direttore Operativo da individuare tra i soci.

Responsabilità, deleghe e durata debbono essere approvate dal Consiglio

Direttivo con apposito regolamento.

Il Direttore resta in carica finché gode della fiducia del Consiglio Direttivo.

Nell'ambito delle deleghe ricevute il Direttore risponde al Consiglio Direttivo e riferisce al Presidente.

#### **ART. 21 Organo di controllo**

Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 30 DLGS 117/2017 può essere nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico.

L'organo di controllo non può essere eletto tra i soci.

L'organo di controllo può essere incaricato dalla Assemblea ad effettuare la revisione legale dei conti nell'ipotesi di cui all'art. 31 comma 1D.Lgs 117/2017.

#### **ART. 22 Revisione Legale dei Conti**

Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 31 DLGS 117/2017, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere una persona fisica oppure un collegio.

Non possono essere eletti revisori contabili i soci dell'associazione.

Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'associazione, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle

scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

### **ART. 23 – Cariche**

Tutte le cariche sociali sono triennali e decadono automaticamente con la decadenza del Consiglio Direttivo; non sono retribuite, ad eccezione dei componenti scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397 comma secondo del Codice Civile.

Ai detentori delle cariche spetta esclusivamente il rimborso delle spese di cui al suddetto art. 6.

Il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere non possono detenere la stessa carica per più di 2 (due) mandati consecutivi, ma possono comunque essere rieletti dopo un intervallo di un mandato.

Ai fini delle considerazioni di cui ai precedenti paragrafi, un mandato si considera intero se superiore ai 18 (diciotto) mesi.

### **ART. 24 - Esercizio sociale e bilancio**

L'esercizio sociale dell'Associazione coincide con l'anno solare. Per ogni esercizio devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, che li approva entro il 30 aprile. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione, a disposizione di tutti i soci.

### **ART. 25 -Libri**

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

1. il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
2. il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occa-

sionale;

3. il libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

4. il libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

5. i libri contabili, il libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previa richiesta scritta da presentare al Consiglio Direttivo.

#### **ART. 26 – Norme di rinvio**

Per ogni altra norma non prevista nel presente statuto e dagli eventuali regolamenti emanati dall'Associazione si dovrà fare riferimento e rinvio al Codice Civile e alle vigenti disposizioni legislative in materia di Associazioni di Volontariato.

F.to Dino Amadori

F.TO MARIO DE SIMONE - NOTAIO